

DISEGNO DI LEGGE RECANTE ISTITUZIONE DELL'ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto della professione

1. L'Albo dei Chimici e dei Fisici, di seguito denominato "Albo", è ripartito nella sezione A e nella Sezione B.
2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:
 - a) Chimica;
 - b) Fisica.
3. Agli iscritti alla sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di "Chimico";
 - b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di "Fisico".
4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
 - a) Chimica;
 - b) Fisica.
5. Agli iscritti alla sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di "Chimico iunior";
 - b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di "Fisico iunior".
6. L'iscrizione all'Albo professionale è accompagnata dalle dizioni:
 - "Sezione A - settore Chimica";
 - "Sezione A - settore Fisica";
 - "Sezione B - settore Chimica";
 - "Sezione B - settore Fisica".
7. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore Chimica, restando immutate le riserve ed attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività indicate nella Tabella A e nella Tabella B.
8. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B – settore Chimica, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività indicate nella Tabella B.
9. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore Fisica le attività previste dalla normativa vigente a favore dei fisici, degli esperti in fisica medica e dei fisici specialistici nonché quelle indicate nella Tabella C e nella Tabella D.
10. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B –

settore Fisica le attività indicate nella Tabella D.

11. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei chimici, dei fisici, dei chimici iunior e dei fisici iunior ad essi attribuiti dalla normativa. Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.

12. All'Albo sono annessi:

- l' "Elenco speciale dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo pieno";
- l' "Elenco dei Dipendenti pubblici e privati" di cui all'articolo 4, comma 1;
- gli Elenchi di professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai Regolamenti adottati dal Consiglio Nazionale dei Chimici per l'esercizio di determinate prestazioni;
- il "Registro dei Praticanti" di cui all'articolo 12;
- il "Registro dei Professionisti comunitari" di cui all'articolo 4, comma 2;
- il "Registro delle associazioni e società tra professionisti" di cui all'articolo 4, comma 3.

13. Fatto salvo per il Registro dei Praticanti e il Registro delle associazioni e società tra professionisti, l'iscrizione all'albo è presupposto per l'inserimento negli elenchi e registri di cui al comma 12 su richiesta dell'interessato, che è tenuto a rendere noto il suo status, o su iniziativa del Consiglio.

Articolo 2

Esercizio della professione

1. Ai fini dell'esercizio, in forma individuale, associata o societaria, ovvero nell'ambito di un rapporto di impiego, pubblico o privato, della professione di cui all'articolo 1 è necessario che il chimico, il fisico, il chimico iunior e il fisico iunior siano iscritti nell'Albo.

2. Le condizioni per l'iscrizione nell'Albo sono disciplinate nel capo IV. L'iscritto nell'Albo può esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica e, secondo quanto previsto dalla Direttive comunitarie, nell'Unione europea.

3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al ministro della Salute.

Articolo 3

Tutela dei titoli professionali

1. È vietato sia l'uso dei titoli professionali di cui all'articolo 1, sia del termine "chimico" e del termine "fisico" con l'aggiunta di qualsiasi specificazione da parte di chi non ne abbia diritto.

Articolo 4

Elenchi e Registri

1. Sono iscritti nell'Albo i dipendenti che svolgono attività di cui alle Tabelle A,

B, C e D nell'ambito di rapporti di impiego, privato e pubblico. A tal fine presso ogni Consiglio è istituito un apposito elenco con la dizione: "Elenco Dipendenti pubblici e privati". I dipendenti, pubblici e privati, sono soggetti alle norme loro riservate del Codice deontologico.

2. La prestazione di servizi da parte di coloro che sono soggetti al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è disciplinata dalle disposizioni ivi contenute. A tal fine presso ogni Consiglio è istituito apposito registro con la dizione: "Registro dei professionisti comunitari".

3. Le associazioni e società costituite da iscritti all'albo e elenchi annessi per l'esercizio della professione sono iscritte al "Registro delle Associazioni e società tra professionisti" istituito presso ogni Consiglio e sono soggette alle norme loro riservate dal Codice deontologico.

4. Per l'esercizio di determinate prestazioni gli iscritti nell'Albo, nella sezione A o B, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti dal Consiglio Nazionale dei Chimici sono iscritti negli appositi Elenchi Speciali di cui all'articolo 1 comma 12 a tal fine istituiti dal Consiglio Nazionale.

Articolo 5

Obbligo del segreto professionale

1. Gli iscritti che esercitano la libera professione hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del Codice di procedura penale e l'articolo 249 del Codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività e le funzioni svolte nella qualità di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

Articolo 6

Ordine professionale

1. Gli iscritti nell'Albo, elenchi e registri annessi costituiscono l' "Ordine professionale dei Chimici e dei Fisici".
2. L'Ordine si articola nel "Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici" e nel "Consiglio dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici", la cui denominazione è integrata con l'indicazione della/e Regione/i nella/e quale/i ha sede.
3. Il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto e sono soggetti alla vigilanza del ministero della Giustizia.

CAPO II

Gli Ordini territoriali

Articolo 7

Circondario dell'Ordine territoriale

1. In ciascuna Regione è istituito un Ordine territoriale. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi e registri allo stesso annessi tenuti dall'Ordine medesimo.
2. In caso di mancato raggiungimento a livello regionale di almeno 200 iscritti, o successiva riduzione del numero di iscritti a questo numero, è costituito un Ordine interregionale con quello o quelli vicini necessari al raggiungimento del quorum.
3. In caso di raggiungimento in ciascuna delle Regioni interessate del numero minimo di iscritti, su richiesta di un terzo degli iscritti all'Ordine interregionale, l'assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'articolo 18, può richiedere al ministro della Giustizia di disporre la istituzioni degli Ordini regionali. Sulla proposta decide, con decreto, il ministro della Giustizia, previo parere favorevole del Consiglio Nazionale.
4. In caso di raggiungimento in ciascuna delle Regioni interessate del numero minimo di iscritti, su richiesta di un terzo degli iscritti all'Ordine interregionale, l'assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'articolo 18, può richiedere al ministro della Giustizia di disporre la istituzioni degli Ordini regionali. Sulla proposta decide, con decreto, il ministro della Giustizia, previo parere favorevole del Consiglio Nazionale.

Articolo 8

Organi dell'Ordine territoriale

1. Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti.

Articolo 9

Composizione del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti tra gli iscritti nell'Albo ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni e settori alla data di convocazione delle elezioni, assicurando comunque almeno un componente per ciascun settore delle sezioni.
2. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell'Ordine è determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione delle elezioni, nel modo che segue:
 - a) sette membri, se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;
 - b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento, ma non superano il numero di millecinquecento;
 - c) undici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento,
3. Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui al comma

2, ed al riparto di cui al comma 1, provvede il presidente all'atto della convocazione delle elezioni.

4. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo.

5. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dell'Ordine.

6. Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in carica quattro anni.

Articolo 10

Cariche del Consiglio

1. Ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario Tesoriere.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, previa delega per iscritto da parte di quest'ultimo ovvero, nel caso in cui non sia possibile, deliberazione di presa d'atto della sostituzione da parte del Consiglio.

3. Può essere eletto Presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.

4. In caso di impedimento del Segretario Tesoriere ovvero del Vice Presidente, le funzioni sono rispettivamente svolte dal consigliere più giovane per età e da quello più anziano con le modalità stabilite al comma 2.

5. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere possono essere eletti nella stessa carica per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.

Articolo 11

Attribuzioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Tesoriere

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla normativa ovvero su delega da parte del Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

2. Il Presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, che sono sottoposti a ratifica del Consiglio entro la prima seduta utile.

3. Il Vice Presidente può essere formalmente delegato dal Presidente a svolgere specifiche funzioni di rappresentanza.

4. Il Segretario Tesoriere prepara le sedute del Consiglio di cui redige e conserva i verbali, sovrintende alla amministrazione e al personale dell'Ordine, predispone sotto la direzione del Presidente lo schema di bilancio e, previa delibera del

Consiglio, cura i mandati di pagamento e i rapporti con gli Istituti di credito.

Articolo 12

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dalla normativa, ha le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta, nel proprio circondario territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli Enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 27;
- b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- c) cura la tenuta dell'Albo e degli elenchi e registri annessi e adempie ai relativi obblighi di legge;
- d) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
- e) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti e i loro clienti;
- f) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
- g) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
- h) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere locale;
- i) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- l) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- m) stabilisce il contributo annuale degli iscritti all'Albo, registri ed elenchi annessi in ragione dell'espletamento delle funzioni previste dalla normativa secondo gli obiettivi programmati e un contributo per l'iscrizione nell'Albo, registri ed elenchi annessi nonché una tassa per il rilascio di certificati di attestazioni, e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- n) cura la riscossione dei contributi secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 27;
- o) concorre a promuovere e/o organizzare, anche accreditando organismi terzi, la formazione professionale degli iscritti nel rispetto di quanto previsto dal regolamento del Consiglio nazionale;
- p) vigila sull'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti secondo quanto previsto dal regolamento emanato dal Consiglio nazionale;
- q) è legittimato ad agire in giudizio dinanzi ad ogni ordine e grado per la tutela degli interessi propri degli iscritti all'Albo e del legale e corretto esercizio della professione nel proprio circondario territoriale.

Articolo 13

Sedute consiliari

1. Il Presidente dell'Ordine convoca il Consiglio per l'espletamento delle funzioni previste dalla normativa. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio entro i dieci giorni successivi.

2. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le adunanze del Consiglio possono tenersi anche per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Il Consigliere che intende intervenire in teleconferenza deve darne preventiva comunicazione al Segretario ed assicurarne le condizioni per lo svolgimento.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il Segretario Tesoriere redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Tesoriere.

Articolo 14

Decadenza dalla carica di consigliere

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decade dalla carica.

Articolo 15

Delegazione dell'Ordine presso la Provincia

1. Il Consiglio può delegare uno o più consiglieri per la cura dei rapporti con le Istituzioni e gli iscritti nelle singole Province.

Articolo 16

Sostituzione dei componenti del Consiglio

1. Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede entro trenta giorni con la nomina dei primi dei non eletti.

2. I componenti così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

3. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. Il Presidente convoca le elezioni per la nomina dell'intero Consiglio da tenersi entro sessanta giorni dalla data di decadenza.

Articolo 17

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi.
2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate a un commissario straordinario.
3. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio nazionale, a convocare e tenere le elezioni del Consiglio.

Articolo 18

Assemblea

1. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare che è pubblicato sul sito internet dell'Ordine e, in pari data, trasmesso per posta elettronica certificata (Pec) agli iscritti.
2. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti.
3. Il Presidente e il Segretario Tesoriere del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti.
4. Constatata la validità dell'Assemblea, qualora un quinto degli iscritti ne faccia domanda, il presidente ed il segretario sono eletti dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
5. Il presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio nazionale, il quale designa l'iscritto che deve presiederla.

Articolo 19

Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti

1. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno.
2. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori, ha luogo nel mese di aprile di ogni anno.

Articolo 20

Elezioni del Consiglio dell'Ordine

1. Le elezioni del Consiglio dell'Ordine sono disciplinate dalla disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 2005, n. 198, in quanto compatibili.

Articolo 21

Reclami contro i risultati delle elezioni

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione.

Articolo 22

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori è eletto ogni tre anni dall'Assemblea che approva il conto preventivo nell'anno legale antecedente a quello della scadenza del mandato. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. L'Assemblea dell'Ordine avente meno di cinquecento iscritti può optare per la nomina di un singolo revisore dei conti e di un supplente, con le stesse modalità.
2. Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi e i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.
3. Il Collegio dei revisori vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
4. Il Consiglio dell'Ordine può invitare il Collegio dei revisori alle sue sedute.

CAPO III

Il Consiglio Nazionale

Articolo 23

Composizione ed elezione del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici è costituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Esso è composto di undici membri eletti fra gli iscritti nell'Albo, garantendo la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti nelle sezioni e nei settori dell'Albo,

assicurando comunque almeno un componente a ciascun settore delle sezioni, secondo quanto stabilito nella Tabella I.

3. Nel caso in cui non vi siano candidati appartenenti ad un settore risulta nominato il primo tra i non eletti della medesima sezione.

4. L'elezione viene indetta dal ministro della Giustizia che ne stabilisce la data, sentito il Consiglio nazionale, almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.

5. Per ogni settore della sezione le candidature sono presentate, dagli iscritti nell'Albo, al Consiglio nazionale, che le pubblica sul proprio sito Internet entro il primo giorno feriale successivo al giorno stabilito dal Ministero della giustizia al momento della convocazione delle elezioni.

6. L'elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini territoriali. A tal fine è convocata dal Presidente un'apposita seduta di Consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, gli undici candidati che intende eleggere, tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 5 per ciascun settore delle sezioni dell'Albo. Se non vi sono candidati per un settore, è dato indicare il nome di un candidato della medesima sezione. Il voto è segreto. Ogni consigliere esercita il voto indicando su apposita scheda i nomi dei candidati prescelti. L'estratto del verbale contenente i nomi dei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per ciascun settore della sezione è trasmesso nelle modalità stabilite dal Ministero entro il giorno successivo a quello delle votazioni. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'Ordine ai sensi del comma 7.

7. In ragione del numero di iscritto all'albo ed elenco annesso a ciascun Consiglio spetta il numero di voti determinato secondo quanto previsto dalla Tabella L.

8. Per ciascun settore della sezione sono eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Per l'ultimo, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato più anziano per iscrizione e in caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età.

9. La Commissione elettorale è composta da cinque membri nominata dal ministro della Giustizia della quale fa parte un iscritto all'Albo nominato nell'ambito di una terna indicata dal Consiglio Nazionale uscente. La commissione verifica l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria degli eletti in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclama eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

10. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del ministero della Giustizia entro sette giorni dalla proclamazione e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale che li pubblica, entro ventiquattro ore, sul proprio sito Internet.

11. I membri del Consiglio nazionale durano in carica cinque anni. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.

12. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

Articolo 24

Cariche

1. Il Consiglio elegge, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario Tesoriere.

2. Può essere eletto Presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla normativa ovvero su delega da parte del Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, che sono sottoposti a ratifica del Consiglio entro la prima seduta utile.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, previa delega per iscritto da parte di quest'ultimo ovvero, nel caso in cui non sia possibile, deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio. Il Vice Presidente può essere formalmente delegato dal Presidente a svolgere specifiche funzioni di rappresentanza.

4. Il Segretario Tesoriere prepara le sedute del Consiglio di cui redige e conserva i verbali, sovrintende alla amministrazione e al personale dell'Ordine, predispone sotto la direzione del Presidente lo schema di bilancio e, previa delibera del Consiglio, cura i mandati di pagamento e i rapporti con gli Istituti di credito.

5. In caso di impedimento del Segretario tesoriere ovvero del Vice Presidente, le funzioni sono rispettivamente svolte dal consigliere più giovane per età e da quello più anziano secondo le modalità stabilite al comma 3.

6. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere possono essere eletti nella stessa carica per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.

Articolo 25

Incompatibilità - Sostituzione dei componenti

1. Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale. La carica di Consigliere Nazionale dei Chimici e dei Fisici è incompatibile con l'appartenenza a qualunque titolo di organi statutari di Casse o Enti di previdenza. In caso di mancato esercizio dell'opzione, si decade dalla carica nel Consiglio nazionale.

2. Coloro che rivestono più cariche incompatibili sono tenuti a optare per una di esse entro quindici giorni dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

3. Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede entro trenta giorni con la nomina dei primi dei non eletti, nel medesimo settore dell'Albo. Qualora non vi sia disponibile un nominativo, è eletto il primo dei non eletti della medesima sezione.

4. I componenti così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale.

5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente e si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale.

Articolo 26

Scioglimento del Consiglio

1. Il ministro della Giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge.

Articolo 27

Attribuzioni

1. Il Consiglio nazionale esercita i compiti conferitigli dalla normativa nonché:
 - a) rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale e internazionale, gli iscritti negli Albi e promuove e cura i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
 - b) formula pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
 - c) adotta e aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
 - d) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
 - e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
 - f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;
 - g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni e organizzazioni di carattere nazionale e internazionale;
 - h) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi, elenchi e registri annessi per le spese del proprio funzionamento;
 - i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;
 - l) formula il regolamento elettorale; il regolamento per la riscossione dei contributi; il regolamento per la trattazione dei ricorsi; il regolamento per la

- formazione e tenuta degli Albi, elenchi e registri annessi; il regolamento per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal ministro della Giustizia nonché i regolamenti e provvedimenti demandatigli da disposizioni di legge o regolamentari;
- m) adotta un regolamento per disciplinare i criteri e le modalità della formazione professionale al fine di consentire l'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti, che rimane in ogni caso una responsabilità individuale; si presume la corretta osservanza nell'obbligo nel caso in cui l'iscritto curi il proprio aggiornamento secondo quanto previsto dal regolamento sulla formazione professionale;
 - n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;
 - o) determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresì i rapporti giuridici e organizzativi con il personale dipendente;
 - p) può delegare specifiche funzioni a uno o più consiglieri;
 - q) agisce in giudizio dinanzi ad ogni ordine e grado per la tutela degli interessi propri degli iscritti all'albo e del legale e corretto esercizio della professione;
 - r) convoca i Presidenti degli Ordini territoriali in assemblea per acquisirne il parere su questioni di interesse della categoria e per la elezione del Collegio dei revisori;
 - s) può costituire società, associazioni e organismi collettivi per lo svolgimento di attività strumentali, ausiliarie e connesse alle funzioni demandategli dalla normativa nonché per promuovere e realizzare sinergie con gli organi di altre categorie professionali nell'interesse dei relativi iscritti.

Articolo 28

Sedute consiliari

1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di almeno un terzo dei membri.
2. Per la validità delle sedute del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le adunanze del Consiglio possono tenersi anche per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Il Consigliere che intende intervenire in teleconferenza deve darne preventivamente comunicazione al Segretario e assicurarne le condizioni per lo svolgimento.
3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
4. Il Segretario Tesoriere redige il verbale sotto la direzione del Presidente con il quale lo sottoscrive.

Articolo 29
Regolamenti

1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio nazionale predispone i regolamenti di propria competenza da approvarsi dal Ministero della Giustizia.

Articolo 30
Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. I revisori dei conti sono eletti dai Presidenti degli Ordini territoriali riuniti in assemblea.

3. Alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 2 provvede il Presidente del Consiglio nazionale.

4. Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi e i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.

5. Il collegio dei revisori vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

6. Il Consiglio nazionale può invitare il Collegio dei revisori alle proprie sedute.

CAPO IV
Albi, elenchi e registri

Articolo 31
Albi ed elenchi

1. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo degli iscritti avente domicilio nel proprio circondario territoriale nonché degli elenchi e registri annessi.

2. Ogni variazione dei dati dell'Albo viene immediatamente comunicata al Consiglio Nazionale secondo le modalità stabilite dallo stesso Consiglio Nazionale.

3. Entro il mese di aprile, l'Albo è comunicato al ministero della Giustizia, al Consiglio nazionale, al Presidente della Corte di appello, ai Presidenti dei Tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine e pubblicato sul sito internet dell'Ordine.

4. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Registro nazionale degli iscritti agli albi ed elenchi e registri annessi.

Articolo 32

Divieto di iscrizione in più Albi, elenchi e registri dell'Ordine. Anzianità

1. Non si può essere iscritti che in un solo Albo, elenco e registro dell'Ordine. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.
2. La data di iscrizione in ciascuna sezione stabilisce la relativa anzianità. Per coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nella medesima Sezione l'anzianità decorre dall'ultima data di iscrizione ininterrotta.

Articolo 33

Requisiti per l'iscrizione nell'Albo

1. Per l'iscrizione nell'Albo è necessario:
 - a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità;
 - b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
 - c) essere di condotta irreprensibile;
 - d) avere eletto il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione o il trasferimento.
 - e) comunicare gli estremi del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ovvero presentarne richiesta.
2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo, fatta salva la riabilitazione.
3. Per l'iscrizione nella Sezione A – settore Chimica è altresì necessario aver superato l'esame di Stato e avere il possesso dei titoli di studio di cui alla Tabella E.
4. Per l'iscrizione nella Sezione B – settore Chimica è altresì necessario aver superato l'esame di Stato e avere il possesso dei titoli di studio di cui alla Tabella F.
5. Per l'iscrizione alla Sezione A – settore Fisica è altresì necessario aver superato l'esame di Stato e avere il possesso dei titoli di studio di cui alla Tabella G.
6. Per l'iscrizione alla Sezione B – settore Fisica è altresì necessario aver superato l'esame di Stato e avere il possesso dei titoli di studio di cui alla Tabella H.
7. L'iscrizione all'albo e agli elenchi e registri si svolge con le modalità stabilite dal Regolamento adottato dal Consiglio nazionale.

Articolo 34

Domanda di iscrizione nell'Albo

1. La domanda di iscrizione in una delle Sezioni e settori dell'Albo è presentata al Consiglio dell'Ordine che ha competenza nel circondario in cui il richiedente ha eletto il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

2. Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente. La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni, all'interessato. In caso di rigetto l'interessato può presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

3. Qualora il Consiglio nazionale non abbia provveduto sulla domanda entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, l'iscrizione si perfeziona.

Articolo 35 *Trasferimento*

1. L'iscritto che trasferisce il domicilio professionale chiede il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo, nel cui circondario ove ha eletto il nuovo domicilio professionale.

2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.

3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. Non è ammesso il trasferimento o la cancellazione dall'Albo se l'iscritto non è in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione a favore dell'Ordine e/o del Consiglio Nazionale.

Articolo 36 *Abilitazione professionale*

1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata non inferiore a sei mesi, secondo quanto stabilito dal regolamento per il tirocinio di cui al successivo articolo 38.

2. Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, articolato nelle sezioni e settori previste per l'albo, al quale possono iscriversi i possessori dei titoli di studio previsti dalle Tabelle E, F, G e H.

Articolo 37 *Tabelle*

1. Il Consiglio nazionale cura l'aggiornamento delle Tabelle E, F, G e H per recepire quanto previsto dai decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,

del decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, introducono modifiche alle classi di laurea e di laurea magistrale e stabiliscono la relativa corrispondenza con i titoli previsti dall'articolo 33 per ammissione agli esami di Stato.

2. Le Tabelle aggiornate sono comunicate al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché pubblicate sul sito internet del Consiglio nazionale.

Articolo 38

Tirocinio

1. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, non inferiore a sei mesi e viene svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni, operante anche presso strutture pubbliche o private accreditate dall'Ordine competente per territorio secondo quanto definito nel regolamento per il tirocinio di cui al comma 2. Per i fisici e i fisici iunior la disposizione si applica a far data dal 1 gennaio 2018. Fino al 31 dicembre 2017, il tirocinio per i fisici e i fisici iunior può essere svolto presso un professionista iscritto nell'Albo anche dell'altro settore.

2. Il Consiglio nazionale predispone il regolamento per il tirocinio da approvarsi dal Ministero della Giustizia, sentiti il Ministero della salute e dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al corso di studi, nella misura massima di 3 mesi con le modalità definite da una convenzione quadro tra il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale.

Articolo 39

Svolgimento del tirocinio professionale

1. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali e all'acquisizione di esperienze applicative.

2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2041 del Codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.

3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

Articolo 40

Esame di abilitazione

1. Con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle Sezioni e Settori dell'Albo.

2. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla corrispondente Sezione B dell'Albo.

3. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.

Articolo 41

Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo

1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A – settore Chimica o settore Fisica dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una seconda prova scritta vertente sugli argomenti caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica di analisi e misure nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

2. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.

Articolo 42

Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo

1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B – settore Chimica o settore Fisica dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una seconda prova scritta vertente sugli argomenti caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica di analisi e misure nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Articolo 43

Rapporti tra Ordine professionale e Università

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Consiglio nazionale promuovono, anche con apposita convenzione e con l'istituzione di un

osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra Facoltà e Ordini territoriali.

CAPO V

Il procedimento disciplinare

Articolo 44

Esercizio dell'azione disciplinare

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
3. L'azione disciplinare è esercitata dal “Collegio disciplinare” istituito presso la sede dell'Ordine territorialmente competente.
4. Alle elezioni dei componenti del Collegio disciplinare si procede secondo le disposizioni previste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine in quanto compatibili. Il Collegio è composto da un numero di membri pari a quello del Consiglio dell'Ordine. L'elettorato passivo spetta ai soli iscritti alla sezione A dell'Albo. Le candidature sono presentate con riferimento all'circondario territoriale di appartenenza. Non possono candidarsi coloro che hanno rivestito cariche elettive negli Ordini, nei sindacati di categoria e nella Cassa di previdenza nel biennio precedente. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due volte. Dopo la scadenza nel mandato, non possono candidarsi per la elezione degli Ordini, dei sindacati di categoria e della Cassa di previdenza per almeno due anni.
5. Il Collegio disciplinare elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Le sedute sono regolate dalla norme del Consiglio dell'Ordine territoriale in quanto compatibili.

Articolo 45

Procedimento disciplinare

1. Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell'articolo 29.
2. Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del Consiglio dell'Ordine territoriale competente ovvero del pubblico ministero presso un tribunale che ha sede nel circondario dell'Ordine competente, ovvero su richiesta degli interessati.

3. La responsabilità disciplinare sussiste ove sia accertata la violazione della normativa professionale o del Codice deontologico.
4. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
5. L'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.
6. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Collegio disciplinare, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, e di farsi assistere da un avvocato.
7. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.
8. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la Corte di appello e al ministero della Giustizia.
9. L'iscritto che sia sottoposto a giudizio penale può essere sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione anche nel caso in cui sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso ove la sua condotta possa configurare una violazione del Codice deontologico.
10. Lo svolgimento del giudizio penale non incide sull'azione disciplinare.

Articolo 46

Astensione e ricusazione

1. I membri del Consiglio che procede a un'azione disciplinare e quelli del Collegio disciplinare, regionale o interregionale, devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.
2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio o il Collegio disciplinare al quale appartengono i membri interessati.
3. Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio o del Collegio disciplinare che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio o Collegio disciplinare viciniore.
4. Il Consiglio o Collegio disciplinare competente ai sensi del comma 3, se

autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine o al Collegio disciplinare cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Articolo 47

Sanzioni disciplinari

1. Al termine del procedimento disciplinare, il Collegio disciplinare può irrogare le seguenti sanzioni:
 - a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo;
 - b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni;
 - c) la radiazione dall'Albo.

Articolo 48

Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.
2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.
3. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.

Articolo 49

Sospensione per morosità

1. Gli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio dell'Ordine competente, al versamento dei contributi al Consiglio nazionale o all'Ordine territoriale sono sospesi di diritto trascorso invano il termine di quindici giorni dalla diffida inoltrata dall'Ente interessato. Il Consiglio nazionale comunica la sospensione all'Ordine territoriale competente.
2. La sospensione è revocata con provvedimento del presidente del Collegio disciplinare quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute, comprese le sanzioni per ritardato pagamento o gli interessi di mora e, se del caso, le spese sostenute per la riscossione

Articolo 50

Impugnazioni

1. Avverso le decisioni assunte dal Collegio disciplinare, regionale o interregionale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione.

2. Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.
3. Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può revocare la sanzione disciplinare o infliggerne una sanzione disciplinare di differente entità, anche più grave.

Articolo 51

Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Articolo 52

Riammissione dei radiati

1. L'iscritto radiato dall'Albo può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 53

Istituzione dell'Ordine

1. A fare data dal 1° gennaio 2013, l'Ordine dei Chimici, con le sue articolazioni nazionali e territoriali, già istituito a norma del Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 842, è soppresso e a decorrere dalla medesima data è istituito l' "Ordine professionale dei Chimici e dei Fisici", che si articola nel "Consiglio nazionale dei Chimici e dei Fisici" e nel "Consiglio dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici", la cui denominazione è integrata con l'indicazione della/e Regione/i nella/e quale/i ha sede.

Articolo 54

Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubbliche funzioni. Scadenza dei Consigli in carica

1. A fare data dal 1° gennaio 2013, gli Ordini territoriali dei Chimici e dei Fisici, istituiti ai sensi dell'articolo 53, succedono in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi nonché nella titolarità dei beni, mobili e immobili, facenti capo ai soppressi Ordini dei Chimici con sede nei territori afferenti al relativo circondario.
2. A partire dalla medesima data di cui al comma 1, il Consiglio nazionale dei Chimici e dei Fisici succede in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi nonché nella titolarità dei beni, mobili e immobili, facenti capo al Consiglio nazionale dei Chimici.
3. La successione nei processi non ne determina la interruzione.

4. La successione nei rapporti giuridici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comprende anche i rapporti di lavoro del personale dipendente dal soppresso Consiglio nazionale, nonché di quello dipendente dai soppressi Ordini territoriali. Tali dipendenti mantengono il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale e assistenziale.

5. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli degli Ordini, alla data di cui al comma 1, ivi compresi quelli aventi a oggetto l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, il trasferimento del professionista o l'esercizio nei suoi confronti della potestà disciplinare, così come ogni altro affare relativo allo stato giuridico ed economico degli iscritti, proseguono in capo ai nuovi enti che ne assumono la titolarità.

6. Tutti i procedimenti già in corso presso il Consiglio nazionale dei Chimici alla data di cui al comma 1 proseguono in capo al Consiglio nazionale dei Chimici e dei Fisici.

7. I consigli degli Ordini ed il Consiglio nazionale in carica all'entrata in vigore della presente legge esercitano le loro funzioni sino alla scadenza dei rispettivi mandati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A seguito della entrata in vigore del Regolamento elettorale i consigli degli Ordini e il Consiglio Nazionale adeguano la loro composizione a quanto previsto dalla presente legge mediante elezioni suppletive per la nomina dei consiglieri in rappresentanza degli iscritti alla sezione Fisici.

Articolo 55

Costituzione dell'Albo

1. I Consigli territoriali dei neo istituiti Ordini provvedono, non oltre il 28 febbraio 2013, alla costituzione dell'Albo.

2. Nei casi in cui l'circondario territoriale del nuovo Ordine differisca da quello di uno o entrambi gli enti cessanti, il Consiglio dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici provvederà all'iscrizione dei professionisti che hanno la residenza o il domicilio professionale nel circondario territoriale di competenza, con le stesse modalità previste per il trasferimento delle posizioni individuali provenienti dai precedenti Ordini.

3. Eventuali controversie sono rimesse al Consiglio nazionale.

4. Coloro che alla data del 31 dicembre 2012 sono iscritti nella Sezione A dell'Albo dei Chimici sono iscritti nella Sezione A – settore Chimica dell'Albo, conservando rispettivamente l'anzianità della precedente iscrizione.

5. Coloro che alla data del 31 dicembre 2012 sono iscritti nella Sezione B dell'Albo dei Chimici sono iscritti nella Sezione B – settore Chimica dell'Albo, conservando rispettivamente l'anzianità della precedente iscrizione.

Articolo 56
Diritti acquisiti

1. Possono fare domanda di iscrizione nel settore Chimica dell'Albo coloro che, alla data del 31 dicembre 2012, abbiano conseguito l'abilitazione professionale, per la sezione A o B, in conformità al previgente ordinamento della professione di chimico e che alla medesima data non risultino iscritti nell'Albo.
2. Possono fare domanda di iscrizione alla Sezione A – sezione Fisica coloro che alla data del 31 dicembre 2010 esercitano, nella qualità, le attività di cui alla Tabella C.

Articolo 57
Periodo transitorio

1. Per un periodo pari a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono fare domanda di iscrizione nel settore Chimica coloro che, anche indipendentemente dal requisito di cui Articolo 36 comma 1 e fermi restando gli altri requisiti previsti dall'art. 33, alla data del 31 dicembre 2012 abbiano conseguito uno dei titoli di studio di cui alle Tabelle E ed F e dimostrino di avere svolto per almeno cinque anni le attività indicate nelle Tabelle A e B nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato ed i professori universitari di ruolo nonché i ricercatori loro equiparati negli enti di ricerca ed professori universitari aggregati.
2. Per un periodo pari a 5 anni dall'entrata in vigore della presente norma, anche indipendentemente dal requisito di cui articolo 36, comma 1 e fermo restando gli altri requisiti previsti dall'art. 33, possono fare domanda di iscrizione all'albo nel settore Fisica:
 - a. i professori universitari di ruolo nonché i ricercatori loro equiparati degli enti di ricerca nazionali, i professori aggregati, gli Esperti Qualificati di Terzo grado e gli Esperti in fisica medica,
 - b. coloro che, alla data del 31 dicembre 2012, abbiano conseguito uno dei titoli di studio di cui alle Tabelle G ed H e dimostrino di avere svolto almeno cinque anni le attività indicate nelle Tabelle C e D.

Articolo 58
Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini

1. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2012, risultano essere pendenti presso i Consigli degli Ordini dei Chimici vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio dell'ordine territoriale dei Chimici e dei Fisici presso cui l'incolpato risulterà essere iscritto a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Collegio disciplinare regionale o interregionale che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento; potrà riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della comminazione della sanzione.

3. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2012, risultano essere pendenti presso il Consiglio nazionale dei Chimici vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio nazionale dei Chimici e dei Fisici.
4. Il Consiglio nazionale che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento e potrà riesaminare integralmente i fatti.
5. Il procedimento disciplinare avanti il Collegio disciplinare regionale o interregionale e avanti il Consiglio nazionale si svolge in conformità ad apposito Regolamento predisposto dal Consiglio nazionale ed approvato dal Ministero della giustizia.

Articolo 59

Commissione ministeriale

1. Presso il ministero della Giustizia è costituita una commissione composta di sette membri nominati con decreto del ministro della Giustizia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La commissione vigila sul corretto svolgimento delle procedure di costituzione dell'Ordine professionale dei Chimici e dei Fisici e coadiuva il ministro della Giustizia per le determinazioni necessarie ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto.

CAPO VI

Disposizioni finali e di coordinamento

Articolo 60

Abrogazioni

1. Le disposizioni indicate nella Tabella M sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni indicate nella Tabella N sono abrogate a far data dal centottantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

Articolo 61

Disposizioni di coordinamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i richiami agli «iscritti negli albi dei chimici» o ai «chimici» contenuti nelle disposizioni vigenti si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A – sezione Chimica dell'Albo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i richiami ai “chimici junior” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione B settore Chimica dell'Albo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i richiami all' "Ordine dei Chimici" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti all'Ordine dei Chimici e dei Fisici.

Articolo 62

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Tabella A

Oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore Chimica (art 1 comma 7 - art 4 comma 1)

Restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore Chimica:

- I Tutte le voci di cui alla tabella B), anche condotte con procedure innovative o finalizzate allo sviluppo di prodotti, processi e tecnologie alternative, nonché ogni valutazione, parere, giudizio e certificazione relativo alle stesse voci;
- In particolare, sono di competenza del Chimico le seguenti attività:
- II le perizie, le analisi e gli incarichi in materia di chimica pura e applicata affidati dalla Autorità Giudiziaria o dalla Pubblica Amministrazione,
- III le perizie, le analisi e gli incarichi in materia di chimica pura e applicata da chiunque commissionati le cui risultanze certificate sono presentate alla Pubblica Amministrazione
- IV lo sviluppo di tecnologie analitiche, le analisi chimiche di sostanze o materiali, con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, di qualsiasi provenienza e natura (ad esempio: organica, inorganica, organismi viventi, alimenti, matrici ambientali, ecc.), anche con metodi innovativi, loro convalida, relative certificazioni, pareri, giudizi, classificazioni o applicazioni;
- V le valutazioni, le analisi le prove e gli studi e misure di resistenza, rispondenza a norme e requisiti di materiali da costruzione (ad esempio: conglomerati cementizi, ceramiche, vetri, metalli e loro leghe, materiali compositi, vernici, dispersioni, ecc.);
- VI le valutazioni, le analisi e gli studi sulle caratteristiche di sostanze e materiali, quali ad esempio stabilità, sterilità, degradabilità, ecc.;
- VII le valutazioni, le analisi, gli studi ed i processi per la conservazione di beni culturali, ambientali;
- VIII la direzione di impianti civili e industriali, di complessi aree e piattaforme industriali di ogni tipo nonché di officine di preparazione di farmaci, di cosmetici, fitofarmaci, biocidi, ecc.;
- IX la direzione di laboratori di chimica-ambientale, di chimica-clinica; di immunochimica, di radioimmunologia, di immunoenzimatica, di microscopia, di chimica farmaceutica, di chimica-agraria, ecc.;

- X la direzione di laboratori per prove su materiali da costruzione ai sensi dell'art. 59 DPR 280/2001 e circ. 7617/STC dell'8 settembre 2010, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- XI lo studio e messa a punto di processi e metodologie, anche alternative a quelle esistenti: per la produzione o impiego di sostanze, prodotti, materiali e relativa caratterizzazione e certificazione; per la riduzione la gestione ed il riuso di reflui e rifiuti, per gli interventi di gestione e riduzione dei danni ambientali;
- XII la progettazione, i preventivi, la direzione dei lavori, la realizzazione, l'avviamento, il collaudo, gli inventari e le consegne: di laboratori chimici, di impianti pilota, di impianti civili e di impianti industriali per la lavorazione la produzione o l'impiego di prodotti naturali, di prodotti di sintesi, di prodotti alimentari, di materiali, anche innovativi, per la riduzione la gestione ed il riuso di reflui e rifiuti, e per gli interventi di gestione e riduzione dei danni ambientali;
- XIII ogni altra attività che implica l'impiego di metodologie innovative, anche sperimentali oppure non certificate, di natura chimica o che utilizzano sostanze o processi chimici, fisici o sostanze chimiche, biochimiche, o radioattive, gas tossici o sostanze pericolose e di prodotti alimentari, cosmetici, per la gestione e riduzione dei reflui e dei rifiuti, e per gli interventi ambientali;
- XIV l'elaborazione di manuali, studi ed analisi di qualità, di sicurezza (inclusa la sicurezza di nanomateriali), di compatibilità ambientale, di ciclo di vita, di gestione post consumo e relative certificazioni;
- XV le determinazioni metrologiche in quanto garanti della riferibilità delle misure;
- XVI gli studi di processi energetici; la progettazione e realizzazione di sistemi di conservazione e trasformazione dell'energia, anche con metodi innovativi e innovativi (ad es. energia geotermica, solare, chimica, biologica, nucleare, ecc.);
- XVII gli studi sulla propagazione di onde sonore, vibrazioni; ecc.), relativa misurazione, caratterizzazione, abbattimento, certificazione;
- XVIII la realizzazione e l'elaborazione degli studi previsti delle norme d'impatto ambientale in particolare, ma non limitate a: VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), AIA (Autorizzazione Integrale Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica); valutazione e analisi dei rischi per la salute e per l'ambiente; valutazioni, analisi e controlli su rischi di contaminazione e di incidenti;
- XIX gli studi, la caratterizzazione, le analisi e le certificazioni qualitative e/o quantitative di organismi geneticamente modificati, condotti con metodi chimici;
- XX l'impiego di gas tossici, in luoghi abitati, industrie, su navi, in aperta campagna, su derrate alimentari, silos, ecc., per la disinfestazione, uso industriale, la sterilizzazione, ecc;

- XXI l'assunzione di responsabilità specifiche del chimico (quali, l'attività di esperto qualificato in radioprotezione di primo livello, ecc). Progettazione, controllo, verifica e ottimizzazione di tutte le pratiche in ambienti di vita e di lavoro che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; sorveglianza della radioprotezione; sorveglianza della sicurezza e qualità degli impianti di risonanza magnetica;
- XXII la modellistica delle componenti ambientali relative all'esposizione a fattori di rischio in materia di difesa del suolo e protezione civile; modellistica dei processi chimici in atmosfera;
- XXIII L'attività di conciliazione correlabile alle voci di competenza del Chimico;
- XXIV quanto direttamente correlabile ed assimilabile dalle voci precedenti;
- XXV le funzioni ed incarichi direttamente connessi a perfezionamento e abilitazione specifica riconosciuta al chimico.

Tabella B

Oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B – settore Chimica (art 1 comma 8 - art 4 comma 1)

Restando immutate le riserve e attribuzioni, eventualmente, già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B – settore Chimica—le attività che implicano l'uso di metodi ufficiali nazionali o internazionali, procedure codificate riconosciute e pubblicate quali linee guida, protocolli interni, ecc.

In particolare, sono di competenza del Chimico iunior le seguenti attività:

- i) le perizie, le analisi e gli incarichi in materia di chimica, e delle applicazioni specifiche della chimica, affidati dalla Autorità Giudiziaria o dalla Pubblica Amministrazione nel contesto delle specifiche competenze;
- l) le perizie, le analisi e gli incarichi in materia di chimica, e delle applicazioni specifiche della chimica, da chiunque commissionati le cui risultanze certificate sono presentate alla Pubblica Amministrazione nel contesto delle specifiche competenze;
- a) le analisi di laboratorio o in campo, quale che sia il metodo di indagine, di ogni sostanza o materiale in qualsiasi forma, stato o dimensione, rivolte alla determinazione della loro composizione qualitativa o quantitativa; al controllo di specifiche ed al rispetto di norme; alla valutazione degli effetti (ad esempio tossici, eco-tossici) di sostanze, prodotti, articoli e rifiuti; al controllo delle specifiche di funzionamento e di sicurezza di apparati e impianti e di relativi sistemi tecnici;
- b) le analisi condotte nell'ambito della ricerca ovvero dell'attività di produzione o nelle attività, finalizzate al controllo della qualità e composizione della produzione, della qualità ambientale, della conformità delle materie prime e dei prodotti (ad esempio, alimenti, bevande, farmaci, cosmetici, ecc., compresa la valutazione dei bisogni nutritivi dell'uomo);
- c) le analisi chimico-tossicologiche di droghe naturali e di sintesi;
- d) le analisi mediante metodi chimico-clinici, radiochimici, immunochimici, fermentativi, biochimici, microscopici, microbiologici, ecc., su campioni di sangue, urine, essudati e altre matrici;
- e) le analisi delle matrici ambientali, dei sottoprodotti, dei rifiuti e dei materiali di recupero;
- f) le analisi in ambienti di vita e di lavoro (ad esempio: delle polveri, degli inquinanti, radioisotopiche, microbiologiche, ecc);
- g) le analisi diffrattometriche RX, di microscopia SEM, micrografiche, gas-massa, ecc., su ogni sostanza, prodotto o matrice;

- h) le analisi, la certificazione, gli studi di resistenza (ad esempio: al fuoco, a corrosione, a nebbie, ecc.), di rispondenza a norme e requisiti dei materiali da costruzione sia quali materie prime sia quali materiali ottenuti o posti in opera (ad esempio, blocchi di cemento, ceramiche, vetri, leghe, materiali compositi, vernici, dispersioni, ecc);
- i) le analisi sulle caratteristiche (ad esempio: struttura, potere calorifico, infiammabilità, cessione, durezza, penetrazione, viscosità, stabilità, sterilità, degradabilità, tensione superficiale, ecc.), relativa certificazione e caratterizzazione, di sostanze e materiali quali materie plastiche, resine, metalli, prodotti petroliferi, detersivi, farmaci, rifiuti, ecc.;
- l) l'analisi, il conteggio, il riconoscimento e caratterizzazione di particelle, fibre, corpuscoli, di qualsiasi natura e origine, con metodi chimici, ottici, radioisotopici, microbiologici, ecc,... (ad esempio: analisi granulometria, analisi morfologica, descrizione chimica, microbiologica, ecc);
- m) le misure, le analisi, la valutazione e la certificazioni di rumore, di inquinamento elettromagnetico, di vibrazioni, di luminosità, di irraggiamento, di ergonomia e dell'efficienza energetica negli edifici e negli impianti, nonché l'assunzione della responsabilità tecnica, la messa in opera e controlli di impianti di produzione di energia;
- n) esecuzione di misure di metrologia
- o) la conduzione di laboratori la cui attività consiste nell'esecuzione delle analisi e le misure di cui alle lettere precedenti;
- p) il prelievo di campioni di sostanze e materiali in qualsiasi forma, stato e natura da sottoporre a controllo analitico, a caratterizzazione (ad esempio: enzimi e relativa unità enzimatica, ecc..), o a prove di idoneità, ecc;
- q) la assunzione della responsabilità tecnica nella conduzione di processi ed analisi per la conservazione di beni culturali, ambientali.
- r) la redazione di pareri in materia di chimica applicata, sulla qualità di merci o prodotti semilavorati o prodotti e merci in genere, sui sistemi di lavorazione di produzione e di impiego allo scopo di migliorare i rendimenti e la qualità e eliminarne i difetti, nell'ambito delle specifiche competenze;
- s) la stesura o il miglioramento di sistemi di qualità , nonché per il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità di sostanze, articoli, prodotti, merci, ecc.;

- t) la redazione di pareri in materia di prevenzione incendi, per il conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni previste dalle norme, nell'ambito delle specifiche competenze;
- u) l'assunzione della responsabilità tecnica, la messa in opera e controlli di impianti e processi (ad esempio: sintesi, separazione, raffinazione, purificazione, ecc.) di produzione di sostanze e prodotti; per la riduzione, la gestione ed il riutilizzo di reflui e rifiuti; per gli interventi di gestione e riduzione dei danni ambientali, nonché per l'utilizzo di gas tossici e sostanze pericolose;
- v) la stesura di procedure, e loro verifica, l'assunzione di responsabilità in materia di sicurezza e igiene nei luoghi pubblici e privati, negli ambienti di lavoro inclusi gli impianti civili ed industriali nonché la sicurezza alimentare (ad esempio HACCP), relativa certificazione;
- z) gli inventari, la valutazione, la stima, le consegne di laboratori chimici, di impianti pilota, di impianti civili e di impianti industriali;
- aa) il controllo funzionale di macchinari, di attrezzature e strumentazione nonché le procedure di misura;
- bb) gli accertamenti e le verifiche tecniche su mezzi di trasporto impianti e parti di impianti; il rilascio di relativi certificati (ad esempio: certificazione di non pericolosità per navi, idoneità al trasporto, inertizzazione di serbatoi, ecc.);
- cc) la attività di conciliazione correlabile alle voci di competenza del Chimico iunior;
- dd) quanto direttamente correlabile ed assimilabile dalle voci precedenti;
- ee) le funzioni ed incarichi direttamente connessi a perfezionamento e abilitazione specifica riconosciuta al chimico iunior;
- ff) i rapporti con le istituzioni e la Pubblica amministrazione, nelle materie di competenza professionale.

Tabella C

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI NELLA SEZIONE A – SETTORE FISICA (art 1 comma 9 - art 4 comma 1)

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore Fisica, o oltre a quelle indicate nel successiva Tabella D, le seguenti attività:

- I- le perizie, le analisi e gli incarichi in materia di fisica pura ed applicata affidati dalla Autorità Giudiziaria o dalla Pubblica Amministrazione,
- II- le perizie, le analisi e gli incarichi da chiunque commissionati le cui risultanze certificate sono presentate alla Pubblica Amministrazione;
- III analisi fisiche di sostanze o materiali con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro convalida. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
- IV direzione di laboratori fisici la cui attività consista anche nelle analisi con metodiche fisiche di cui alla lettera a);
- V studio e messa a punto di processi fisici;
- VI progettazione e realizzazione di laboratori fisici e impianti fisici industriali, compresi gli impianti pilota, nei settori della produzione e del risparmio di energia, della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, della conservazione e della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sanità e della sicurezza, della telematica e dell'informatica, della produzione industriale e agroalimentare; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
- VII progettazione, controllo, verifica e ottimizzazione di tutte le pratiche in ambienti di vita e di lavoro che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; sorveglianza fisica della radioprotezione
- VIII le funzioni ed incarichi direttamente connessi a specializzazione, perfezionamento e abilitazione specifica riconosciuta

Tabella D

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI NELLA SEZIONE B – SETTORE FISICA (art 1 comma 10 - art 4 comma 1)

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B – settore Fisica le seguenti attività:

- a) le analisi fisiche, quale che sia il metodo di indagine usato, rivolte alla determinazione in termini qualitativi o quantitativi delle proprietà fisiche della materia e della radiazione, eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
- b) la direzione di laboratori fisici la cui attività consiste nelle analisi fisiche di cui alla lettera a);
- c) le consulenze ed i pareri in materia di fisica fondamentale e applicata; interventi sulla produzione in attività industriali collegate alla fisica;
- d) gli inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti fisici, impianti pilota,

- laboratori fisici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
- e) le consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti fisici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di sostanze o materiali e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;
 - f) la assunzione della responsabilità tecnica o gestionale di impianti di produzione di energia; messa in opera e controlli di impianti vari per i relativi trattamenti e stoccaggi di scorie e sostanze tossiche o inquinanti;
 - g) le consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento di certificazioni e autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985 e successive modifiche e integrazioni,
 - h) la verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e DM 37 22 Gennaio 2008
 - i) le consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti fisici;
 - l) la assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza come previsto dal *Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81* e successive modifiche e integrazioni
 - m) le misure, le analisi e le perizie di rumore e vibrazioni, inquinamento acustico, campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di inquinamento luminoso, di irraggiamento e angoli di illuminazione;
 - n) la modellazione, le analisi, lo sviluppo di applicazioni e procedure informatico-fisiche per interfacciare strumenti di misura e gestire reti di calcolatori a fini applicativi; progettazione e applicazione di modelli e tecniche computazionali per il trattamento di fenomeni e sistemi integrati complessi;
 - o) le indagini e analisi fisiche relative alla conservazione dei beni artistici, culturali e ambientali;
 - p) lo studio e la elaborazione d'impatto ambientale, limitatamente agli aspetti fisici, per la VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), per l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica); controlli in ambiente su rischi di contaminazione e/o di incidente con impatto sull'ambiente;
 - q) lo sviluppo, la valutazione e la gestione dell'efficienza energetica negli edifici e negli impianti; la progettazione di impianti di climatizzazione e di isolamento termico, le certificazioni e le diagnosi energetiche degli edifici
 - r) le indagini e le analisi fisiche relative al settore dell'ottica e dell'optometria.
 - s) modellistica delle componenti ambientali relative all'esposizione a fattori di rischio in materia di difesa del suolo e protezione civile; modellistica previsionale meteorologica; modellistica dei processi fisici in atmosfera.

Tabella E -

TITOLI DI STUDIO PER L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A – SETTORE CHIMICA

(art 33 comma 3 - art 36 comma 2 - art 37 comma 1)

Laurea Magistrale in una delle seguenti Classi (DM 270/2004):

LM-08 Biotecnologie industriali;
LM-11 Conservazione e restauro dei Beni Culturali;
LM 13 Farmacia e farmacia industriale;
LM 22 Ingegneria chimica;
LM 53 Scienza e Ingegneria dei materiali;
LM 54 Scienze Chimiche;
LM-70 Scienze e Tecnologie alimentari;
LM 71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale;
LM/SNT/3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche,
LM/SNT/4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.

Laurea Specialistica in una delle seguenti classi: (DM 509/1999)

Classe 08/S – Biotecnologie industriali;
Classe 12/S – Conservazione e restauro del patrimonio storico artistico;
Classe 27/S – Ingegneria chimica;
Classe 61/S – Scienza e Ingegneria dei Materiali;
Classe 62/S – Scienze Chimiche;
Classe 78/S – Scienze e Tecnologie agroalimentari;
Classe 81/S – Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
Classe 14/S – Farmacia e Farmacia Industriale.

Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti al DM 509/1999 tra i seguenti:

“Diploma di Laurea in chimica” Tabella XIX del Regio Decreto 30.09.1938 n. 162 come modificata dal DM 22.5.1995;
“Diploma di laurea in Chimica Industriale, Tabella XX del Regio decreto 30.09.1938 n. 1652 come modificato dal DM 22.5.1995 e DM 16.02.1996
“Diploma di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e tecnologia Farmaceutiche”, Tabella XXVII-bis del Regio decreto 30.09.1938 n. 1652 come modificato dal DM 30.06.1995.
“Diploma di laurea in Farmacia” Tabella XXVII del Regio decreto 30.09.1938 n. 1652 come modificata dal DM 30.06.1995
“Diploma di laurea in ingegneria chimica”, Tabella XXIX del Regio Decreto 30.09.1938 n. 1652 come modificata dal DM 22.05.1995.
“Diploma di laurea in biotecnologie agro-industriali”, Tabella XXXVIII del Regio decreto 30.09.1938 n. 1652, aggiunta al DM 23.11.1991.
“Diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari”, Tabella XXXI-bis del Regio decreto 30.09.1938 n. 1652 come modificata dal DM 10.12.1993

Tabella F

TITOLI DI STUDIO PER L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE B – SETTORE CHIMICA

(art 33 comma 5 - art 36 comma 2 - art 37 comma 1)

Laurea in una delle seguenti Classi (DM 270/2004):

L– 02 Biotecnologie;
L– 27 Scienze e Tecnologie Chimiche;
L– 29 Scienze e Tecnologie farmaceutiche;
L– 43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali;
L/SNT/03 – Professioni sanitarie tecniche;
L/SNT/04 – Professioni sanitarie della prevenzione.

Laurea in una delle classi di laurea (DM 509/1999).

Classe 21 – Scienze e Tecnologie chimiche;
Classe 24 – Scienze e Tecnologie farmaceutiche;
Classe 41 – Tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni culturali;
Classe SNT/03 – Professioni sanitarie tecniche;
Classe SNT/04 – Professioni sanitarie della prevenzione.

Tabella G

TITOLI DI STUDIO PER L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A – SETTORE FISICA

(art 33 comma 4 - art 36 comma 2 - art 37 comma 1)

Laurea Magistrale in una delle seguenti classi (DM 270/2004):

Classe LM 17 – Fisica;
Classe LM 58 – Scienze dell'Universo;
Classe LM 53 – Scienza e Ingegneria dei Materiali;

Laurea Specialistica in una delle seguenti classi (DM 509/1999):

Classe 20/S – Fisica;
Classe 66/S – Scienze dell'Universo;
Classe 61/S – Scienza e Ingegneria dei Materiali;

Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti al DM 509/1999 tra i seguenti:

“Diploma di Laurea in Fisica” Tabella XXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 23.2.1994

Tabella H

TITOLI DI STUDIO PER L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE B – SETTORE FISICA

(art 33 comma 6 - art 36 comma 2 - art 37 comma 1)

Laurea in una delle classi di laurea (DM 270/2004):

Classe L – 30 - Scienze e Tecnologie fisiche;

Classe L – 43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali

Laurea in una delle classi di laurea (DM 509/1999):

Classe 25 - Scienze e Tecnologie fisiche.

Tabella I

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE (art 23 comma 2)

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| a) | iscritti nella Sezione A – settore Chimica | almeno un componente; |
| b) | iscritti nella Sezione A – settore Fisica | almeno un componente; |
| c) | iscritti nella Sezione B – settore Chimica | almeno un componente; |
| d) | iscritti nella Sezione B – settore Fisica | almeno un componente. |

Nel caso in cui non vi siano candidati appartenenti ad una specifica sezione di un settore, risulta nominato il primo tra i non eletti della sezione che precede del medesimo settore .

Tabella L

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI VOTI SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIO IN RAGIONE DEL NUMERO DI ISCRITTI ALL'ALBO ED ELENCO (art 23 comma 7)

A ciascun consiglio di ordine territoriale

- fino a ottocento iscritti un voto per ogni cento iscritti;
- da ottocentouno iscritti ed oltre un voto ogni duecento iscritti